

COMUNE DI RADDUSA

Provincia di Catania

Parere dell'organo di revisione sulla proposta di

BILANCIO DI PREVISIONE 2020 – 2022

e documenti allegati

L'ORGANO DI REVISIONE

F.to Santo Ferrarello

COMUNE DI RADDUSA
Protocollo Arrivo N. 2518/2021 del 06-03-2021
Doc. Principale - Copia Documento

L'ORGANO DI REVISIONE

Verbale n. 08 del 05.03.2021

PARERE SUL BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

Premesso che l'organo di revisione ha:

- esaminato la proposta di bilancio di previsione 2020-2022, unitamente agli allegati di legge;
- visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» (TUEL);
- visto il Decreto legislativo del 23 giugno 2011 n.118 e la versione aggiornata dei principi contabili generali ed applicati pubblicati sul sito ARCONET- Armonizzazione contabile enti territoriali;

presenta

l'allegata relazione quale parere sulla proposta di bilancio di previsione per gli esercizi 2020-2022, del Comune di Raddusa che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Li, 05.03.2021

L'ORGANO DI REVISIONE

F.to Santo Ferrarello

COMUNE DI RADDUSA
Protocollo Arrivo N. 2518/2021 del 06-03-2021
Doc. Principale - Copia Documento

Sommario

| | |
|--|----|
| PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI | 4 |
| NOTIZIE GENERALI SULL'ENTE | 4 |
| DOMANDE PRELIMINARI | 5 |
| VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI..... | 6 |
| GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2019 | 6 |
| BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022..... | 7 |
| Riepilogo generale entrate e spese per titoli | 8 |
| Fondo pluriennale vincolato (FPV)..... | 12 |
| Previsioni di cassa | 14 |
| Verifica equilibrio corrente anni 2020-2022..... | 16 |
| Entrate e spese di carattere non ripetitivo | 18 |
| La nota integrativa | 20 |
| VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI..... | 21 |
| Verifica della coerenza interna | 21 |
| Verifica della coerenza esterna | 23 |
| VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2020-2022 | 23 |
| A) ENTRATE | 23 |
| Entrate da fiscalità locale | 23 |
| Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria..... | 25 |
| Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni..... | 26 |
| Sanzioni amministrative da codice della strada | 26 |
| Proventi dei beni dell'ente | 27 |
| Proventi dei servizi pubblici | 27 |
| B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI | 28 |
| Spese di personale..... | 29 |
| Spese per incarichi di collaborazione autonoma..... | 29 |
| Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)..... | 29 |
| Fondo di riserva di competenza | 32 |
| Fondi per spese potenziali e debiti fuori bilancio | 33 |
| Fondo di riserva di cassa..... | 34 |
| Fondo di garanzia dei debiti commerciali..... | 34 |
| ORGANISMI PARTECIPATI | 35 |
| SPESE IN CONTO CAPITALE..... | 36 |
| INDEBITAMENTO..... | 38 |
| OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI | 39 |
| CONCLUSIONI..... | 41 |

PREMESSA E VERIFICHE PRELIMINARI

Il sottoscritto Ferrarello Santo, revisore nominato con delibera dell'organo consiliare n. 44 del 10.10.2018 per il triennio 2018/2021;

Premesso

- che l'ente deve redigere il bilancio di previsione rispettando il titolo II del D. Lgs. 267/2000 (di seguito anche TUEL), i principi contabili generali e applicati alla contabilità finanziaria, lo schema di bilancio di cui all' allegato 9 al D. Lgs.118/2011.
 - che è stato ricevuto in data 12.02.2021 lo schema del bilancio di previsione per gli esercizi 2020-2022, approvato dalla giunta comunale in data 11.02.2021 con delibera n. 21, la cui trasmissione non conteneva gli allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo;
 - che nelle date 25 e 26 febbraio 2021 e 4 marzo 2021 l'Ente ha provveduto a trasmettere al presente Organo di Revisione gli allegati disposti dalla legge e necessari per il controllo ad eccezione di:
 - il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;
 - la deliberazione, da adottarsi annualmente prima dell'approvazione del bilancio, con la quale i comuni verificano la quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi 18 aprile 1962, n. 167, 22 ottobre 1971, n. 865, e 5 agosto 1978, n. 457, che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie; con la stessa deliberazione i comuni stabiliscono il prezzo di cessione per ciascun tipo di area o di fabbricato;
 - il piano triennale di contenimento delle spese di cui all'art. 2 commi 594 e 599 della Legge n.244/2007;
 - il programma delle collaborazioni autonome di cui all'art. 46 del D.L. n.112/2008;
 - il limite massimo delle spese per incarichi di collaborazione di cui all'art. 46 comma 3 del D.L. 112/2008;
 - la sussistenza dei presupposti per le condizioni di cui all'articolo 1, commi 138,146 e 147 della Legge n. 228/2012;
 - il limite massimo delle spese per personale a tempo determinato, con convenzione e con collaborazioni coordinate e continuative, di cui all'art. 9 comma 28 del D.L.78/2010;
- viste le disposizioni di Legge che regolano la finanza locale, in particolare il TUEL;
 - visto lo statuto dell'ente, con particolare riferimento alle funzioni attribuite all'organo di revisione;
 - visto lo Statuto ed il regolamento di contabilità;
 - visti i regolamenti relativi ai tributi comunali;

Il responsabile del servizio finanziario non ha rilasciato il parere espresso ai sensi dell'art.153, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, in merito alla veridicità delle previsioni di entrata e di compatibilità delle previsioni di spesa, avanzate dai vari servizi, iscritte nel bilancio di previsione 2020-2022, tuttavia nell'esprimere il parere di regolarità contabile alla proposta di deliberazione di Giunta Municipale n. 7 del 10.02.2021, il responsabile ha riferito in merito.

L'organo di revisione ha effettuato le seguenti verifiche al fine di esprimere un motivato giudizio di coerenza, attendibilità e congruità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, come richiesto dall'art. 239, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 267/2000.

NOTIZIE GENERALI SULL'ENTE

Il Comune di Raddusa registra una popolazione al 01.01.2020, di n. 2.979 abitanti.

L'ente non è stato istituito a seguito di processo di fusione per unione.

L'ente non è incorporante del processo di fusione per incorporazione.

L'ente non è terremotato.

DOMANDE PRELIMINARI

L'Ente entro il 30 novembre 2019 **non** ha aggiornato gli stanziamenti 2019 del bilancio di previsione 2019-2021.

Essendo in esercizio provvisorio, l'Ente **non ha** trasmesso al Tesoriere l'elenco dei residui presunti alla data del 1° gennaio 2020 e gli stanziamenti di competenza 2020 del bilancio di previsione pluriennale 2019-2021 aggiornati alle variazioni deliberate nel corso dell'esercizio 2019, indicanti – per ciascuna missione, programma e titolo - gli impegni già assunti e l'importo del fondo pluriennale vincolato.

L'organo di revisione ha verificato che le previsioni di bilancio - in ossequio ai principi di veridicità ed attendibilità – alcune poste non sono suffragate da analisi e/o studi dei responsabili dei servizi competenti, nel rispetto dell'art. 162, co. 5, TUEL e del postulato n. 5 di cui all'allegato 1 del D.Lgs. n. 118/2011.

L'Ente **ha gestito** in esercizio provvisorio.

L'Ente **non ha rispettato** i termini di legge per l'adozione del bilancio di previsione 2020-2022.

L'Ente **non ha rispettato** i termini di legge per l'adozione degli strumenti di programmazione (previsti dall'all. 4/1 del d.lgs. n. 118/2011).

Al bilancio di previsione **non sono stati allegati** tutti i documenti di cui all'art. 11, co. 3, del d.lgs. n. 118/2011; al punto 9.3 del principio contabile applicato 4/1, lett. g) e lett. h); all'art. 172 TUEL e al DM 9 dicembre 2015, allegato 1.

L'Ente **ha adottato** il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" di cui all'art. 18-bis, d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, secondo gli schemi di cui al DM 22 dicembre 2015, allegato 1, con riferimento al bilancio di previsione.

In riferimento allo sblocco della leva fiscale, l'Ente **non ha deliberato** modifiche alle aliquote dei tributi propri e/o di addizionali, ad eccezione delle agevolazioni previste dalle normative "Covid".

L'Ente **non ha adottato** il Piano triennale di contenimento della spesa ai sensi dell'art. 2 comma 594 e segg. della legge n. 244/2007.

L'Ente **ha richiesto** anticipazioni di liquidità a breve termine per l'accelerazione del pagamento dei debiti commerciali ai sensi dell'art. 1, commi da 849 a 857, della l. n. 145/2018 (legge di bilancio 2019).

Le somme concesse devono essere destinate al pagamento di debiti certi, liquidi ed esigibili, maturati alla data del 31 dicembre 2018, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e ad obbligazioni per prestazioni professionali. L'Organo di revisione non ha potuto espletare le proprie attività di verifica, stante che, a tutt'oggi, non sono stati forniti i dati necessari per completare le verifiche di cassa.

L'Ente si è avvalso della possibilità di rinegoziare i mutui della Cassa Depositi e Prestiti trasferiti al Ministero dell'Economia e delle finanze in attuazione dell'art. 5, commi 1 e 3 del d.l n. 269/2003, convertito con modificazioni dalla l. n. 326/2003, prevista dall'art. 1, comma 961 della legge di bilancio 2019, le cui modalità operative sono state definite dal D.M. 30/08/2019.

VERIFICHE DEGLI EQUILIBRI

GESTIONE DELL'ESERCIZIO 2019

Nel caso in cui il bilancio di previsione sia approvato prima dell'approvazione del rendiconto occorre fare riferimento ai dati presuntivi con i quali l'Ente costruisce il prospetto di amministrazione presunto allegato al bilancio di previsione.

L'organo consiliare non ha approvato la proposta di rendiconto per l'esercizio 2019.

La gestione dell'anno 2019 si è chiusa con un risultato di amministrazione presunto al 31/12/2019, allegato ai prospetti di bilancio, ma non approvato con apposita delibera di Giunta, così distinto ai sensi dell'art.187 del TUEL:

| | 31/12/2019 |
|------------------------------------|----------------------|
| Risultato di amministrazione (+/-) | 2.752.012,61 |
| di cui: | |
| a) Fondi vincolati | 22.550,00 |
| b) Fondi accantonati | 7.886.568,72 |
| c) Fondi destinati ad investimento | 104.696,44 |
| d) Fondi liberi | |
| DISAVANZO DA RIPIANARE | -5.261.802,55 |

L'articolo 4, comma 6, decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, del 2 aprile 2015, concernente i criteri e le modalità di ripiano dell'eventuale maggiore disavanzo al 1° gennaio 2015, prevede "La nota integrativa al bilancio di previsione indica le modalità di copertura dell'eventuale disavanzo applicato al bilancio distintamente per la quota derivante dal riaccertamento straordinario rispetto a quella derivante dalla gestione ordinaria. La nota integrativa indica altresì le modalità di copertura contabile dell'eventuale disavanzo tecnico di cui all'articolo 3, comma 13, del decreto legislativo n. 118 del 2011."

Pertanto, la nota integrativa descrive la composizione del risultato di amministrazione presunto individuato nell'allegato a) al bilancio di previsione (lettera E), se negativo e, per ciascuna componente del disavanzo, indica le modalità di ripiano definite in attuazione delle rispettive discipline e l'importo da ripianare per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione. Tali indicazioni sono sinteticamente riepilogate nelle tabelle riportate al punto 9.11.7 del principio contabile 4/1.

Pertanto, è necessario provvedere all'approvazione del risultato di amministrazione presunto da parte della Giunta prima dell'approvazione del Bilancio 2020-2022. Su tale risultato l'Organo di revisione si riserva di effettuare le opportune verifiche dopo l'approvazione.

L'eventuale disavanzo d'amministrazione 2019 di importo corrispondente al disavanzo individuato in sede di rendiconto andrebbe ripianato secondo le modalità dell'art.188 del TUEL, con atto consiliare sul quale l'organo di revisione deve esprimere parere.

I singoli responsabili non hanno fornito la documentazione necessaria per l'espletamento delle verifiche da parte dell'Organo di revisione, non hanno rilasciato le comunicazioni dalle quali risultano/non risultano debiti fuori bilancio e passività potenziali per i quali si ritiene necessario che nelle previsioni 2020-2022 sia data copertura, ad eccezione del Capo dell'Area Amministrativa Giuseppe Cunsolo e del Capo dell'Area 3 Arch. Pavone, i quali hanno trasmesso l'attestazione dei

debiti fuori bilancio da riconoscere, ma non si sono espressi in merito alla sussistenza/insussistenza di passività potenziali.

La situazione di cassa dell' Ente al 31 dicembre degli ultimi tre esercizi presenta i seguenti risultati:

| | 2017 | 2018 | 2019 |
|------------------------------------|-----------|--------------|------------|
| Disponibilità: | 73.023,29 | 1.065.239,34 | 650.727,56 |
| di cui cassa vincolata | 73.023,29 | 241.039,81 | 0,00 |
| anticipazioni non estinte al 31/12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

L'ente *non si* è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere e non ha adottato la delibera di quantificazione della cassa vincolata al 31.12.2019.

L'impostazione del bilancio di previsione 2020-2022 è tale da **garantire** il rispetto degli equilibri nei termini previsti dall'art. 162 del TUEL e il rispetto del saldo di competenza d'esercizio non negativo ai sensi art. 1, comma 821, legge n. 145/2018 con riferimento ai prospetti degli equilibri modificati dal DM 1 agosto 2019, pur tuttavia tali equilibri potrebbero essere compromessi dalla corretta/adequata quantificazione degli accantonamenti per crediti di dubbia esigibilità, passività potenziali, contezioso, debiti fuori bilancio da riconoscere e società partecipate, nonché da eventuali disavanzi accertati in sede di determinazione del risultato di amministrazione dell'anno 2019.

L'Ente, se in disavanzo nell'esercizio 2019 così come da prospetto del risultato di amministrazione presunto allegato al bilancio, deve rispettare i criteri enunciati nell' art. 1 commi 897-900 della legge di bilancio 2019, per l'applicazione dell'avanzo vincolato.

L'Organo di revisione ha potuto verificare, solo parzialmente, se ai fini della determinazione degli equilibri **sono stati/non sono stati** adeguatamente considerati gli effetti derivanti sia dall' eventuale applicazione della definizione agevolata dei ruoli ex d.l. n. 119/2018 sia delle ingiunzioni fiscali ex art. 15 d.l. 34/2019 e degli effetti della proroga delle definizioni agevolate ex art. 16-*bis* d.l. n. 34/2019 sia, infine, dall'annullamento automatico dei crediti fino a mille euro ex art. 4, comma 1 d.l. n. 119/2018 tenendo conto dei criteri di contabilizzazione dello stralcio indicati dall'art. 16-*quater* del d.l. n. 34/2019.

L'eventuale quota del disavanzo tecnico di cui all'art. 3, co. 13, d.lgs. n. 118/2011, sorto in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, è stata riassorbita con gli accertamenti imputati sugli anni successivi.

L'eventuale quota del disavanzo tecnico di cui all'art. 3, co. 13, d.lgs. n. 118/2011, sorto in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, è stata coperta con risorse di competenza.

La nota integrativa non indica le modalità di copertura contabile dell'eventuale disavanzo tecnico, o dell'eventuale disavanzo applicato al bilancio, distinguendo la quota derivante dal riaccertamento straordinario da quella derivante dalla gestione ordinaria (art. 4, co. 6, DM 2 aprile 2015).

COMUNE DI RADDUSA
Protocollo Arrivo N. 2518/2021 del 06-03-2021
Doc. Principale - Copia Documento

BILANCIO DI PREVISIONE 2020-2022

L'Organo di revisione ha verificato, mediante controlli a campione, che il sistema contabile adottato dall'ente, nell'ambito del quale è stato predisposto il bilancio di previsione, utilizza le codifiche della contabilità armonizzata.

Il bilancio di previsione proposto rispetta il pareggio finanziario complessivo di competenza e gli equilibri di parte corrente e in conto capitale, ai sensi dell'articolo 162 del Tuel.

Le previsioni di competenza per gli anni 2020, 2021 e 2022 confrontate con le previsioni definitive per l'anno 2019 sono così formulate:

Riepilogo generale entrate e spese per titoli

COMUNE DI RADDUSA
Protocollo Arrivo N. 2518/2021 del 06-03-2021
Doc. Principale - Copia Documento

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI

| TITOLO TIPOLOGIA | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINO DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE 2019 | PREVISIONI DELL'ANNO | | |
|---------------------|--|--|---|--|--|----------------------|----------------------|
| | | | | | ANNO 2020 | DELL'ANNO 2021 | 2022 |
| | Fondo pluriennale vincolato per spese correnti ⁽¹⁾ | | previsioni di competenza | 26.380,18 | 19.826,22 | 0,00 | 0,00 |
| | Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale ⁽¹⁾ | | previsioni di competenza | 0,00 | 100.825,40 | 0,00 | 0,00 |
| | Utilizzo avanzo di Amministrazione | | previsioni di competenza | 0,00 | 2.792.295,23 | 2.612.244,00 | 3.337.170,96 |
| | - di cui avanzo utilizzato anticipatamente ⁽²⁾ | | previsioni di competenza | 0,00 | 0,00 | | |
| | - di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità | | previsioni di competenza | 0,00 | 2.792.295,23 | 2.612.244,00 | 3.337.170,96 |
| | Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento | | previsioni di cassa | 1.065.239,34 | 650.727,56 | | |
| 10000 | TITOLO 1 Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 2.621.124,72 | previsione di competenza previsione di cassa | 1.851.797,00 4.237.205,44 | 1.508.674,40 4.028.099,12 | 1.587.174,40 | 1.587.174,40 |
| 20000 | TITOLO 2 Trasferimenti correnti | 661.853,45 | previsione di competenza previsione di cassa | 2.293.198,00 2.801.780,95 | 3.238.812,90 3.900.666,35 | 2.935.833,00 | 2.935.833,00 |
| 30000 | TITOLO 3 Entrate extratributarie | 2.024.255,03 | previsione di competenza previsione di cassa | 610.745,00 3.742.587,93 | 601.395,40 2.625.650,43 | 636.718,00 | 636.718,00 |
| 40000 | TITOLO 4 Entrate in conto capitale | 652.414,28 | previsione di competenza previsione di cassa | 14.136.012,00 14.669.305,91 | 10.113.363,36 10.765.777,64 | 16.826.603,28 | 18.077.483,32 |
| 50000 | TITOLO 5 Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 | previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 0,00 | 0,00 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60000 | TITOLO 6 Accensione prestiti | 113.406,48 | previsione di competenza previsione di cassa | 0,00 113.406,48 | 843.849,75 957.256,23 | 0,00 | 100.000,00 |
| 70000 | TITOLO 7 Anticipazioni da Istituto tesoriere/cassiere | 0,00 | previsione di competenza previsione di cassa | 6.000.000,00 6.574.320,12 | 2.000.000,00 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 90000 | TITOLO 9 Entrate per conto terzi e partite di giro | 19.775,60 | previsione di competenza previsione di cassa | 2.940.000,00 2.954.888,27 | 8.940.000,00 8.959.775,60 | 8.940.000,00 | 8.940.000,00 |
| | TOTALE TITOLI | 6.092.829,56 | previsione di competenza previsione di cassa | 27.831.752,00 35.093.495,10 | 27.246.095,81 33.237.225,37 | 32.926.328,68 | 34.277.208,72 |
| | TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | 6.092.829,56 | previsione di competenza previsione di cassa | 27.858.132,18 36.158.734,44 | 30.159.042,66 33.887.952,93 | 35.538.572,68 | 37.614.379,68 |

(1) Se il bilancio di previsione è predisposto prima del 31 dicembre dell'esercizio precedente, indicare la stima degli impegni al 31 dicembre dell'anno in corso di gestione imputati agli esercizi successivi finanziati dal fondo
(2) Indicare l'importo dell'utilizzo della parte vincolata del risultato di amministrazione determinato nell'Allegato a) Risultato presunto di amministrazione (All a) Ris amm Pres). A seguito dell'approvazione del rendiconto è possibile utilizzare la quota libera del risultato di amministrazione. In attuazione di quanto previsto dall'art. 187, comma 3, del TUEL e dell'art. 42, comma 8, del DLgs 118/2011, 8. le quote del risultato di amministrazione presunto dell'esercizio precedente costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere applicate al primo esercizio del bilancio di previsione per il finanziamento delle finalità cui sono destinate.

COMUNE DI RADDUSA
 Protocollo Arrivo N. 2518/2021 del 06-03-2021
 Doc. Principale - Copia Documento

BILANCIO DI PREVISIONE
RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI

| TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI PRESUNTI AL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO | | PREVISIONI DEFINITIVE 2019 | PREVISIONI | | |
|-----------------|--|---|---|---|--|-----------------------------------|---------------------------------|
| | | | | | ANNO 2020 | DELL'ANNO 2021 | DELL'ANNO 2022 |
| | DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE | | | 111.914,71 | 111.914,71 | 111.914,71 | 111.914,71 |
| | DISAVANZO DERIVANTE DA DEBITO AUTORIZZATO E NON CONTRATTO | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TITOLO 1 | SPESE CORRENTI | 2.286.222,93 | previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 4.553.355,46 (19826,22) 6.353.213,53 | 7.865.480,30 0,00 6.867.189,55 | 7.407.767,52 0,00 (0,00) | 7.279.344,42 0,00 (0,00) |
| TITOLO 2 | SPESE IN CONTO CAPITALE | 735.239,09 | previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 14.029.145,00 (100825,41) 15.103.631,60 | 10.120.350,44 0,00 10.855.589,53 | 16.732.764,96 (0,00) (0,00) | 18.083.645,00 0,00 (0,00) |
| TITOLO 3 | SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE | 0,00 | previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 0,00 (0,00) 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 (0,00) (0,00) | 0,00 (0,00) (0,00) |
| TITOLO 4 | RIMBORSO DI PRESTITI | 28.425,74 | previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 223.717,01 (0,00) 223.717,01 | 1.121.297,21 0,00 1.149.722,95 | 346.125,49 0,00 (0,00) | 1.199.675,55 0,00 (0,00) |
| TITOLO 5 | CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE | 717.900,15 | previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 6.000.000,00 (0,00) 7.292.220,27 | 2.000.000,00 0,00 2.717.900,15 | 2.000.000,00 0,00 (0,00) | 2.000.000,00 0,00 (0,00) |
| TITOLO 7 | SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO | 103.104,98 | previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 2.940.000,00 (0,00) 2.986.790,11 | 8.940.000,00 0,00 9.043.104,98 | 8.940.000,00 0,00 (0,00) | 8.940.000,00 0,00 (0,00) |
| | TOTALE TITOLI | 3.870.892,89 | previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 27.746.217,47 -120.651,62 31.959.572,52 | 30.047.127,95 0,00 30.633.507,16 | 35.426.657,97 0,00 0,00 | 37.502.464,97 0,00 0,00 |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 3.870.892,89 | previsione di competenza di cui già impegnata* di cui fondo pluriennale vincolato previsione di cassa | 27.858.132,18 -120.651,62 31.959.572,52 | 30.159.042,66 0,00 30.633.507,16 | 35.538.572,68 0,00 0,00 | 37.614.379,68 0,00 0,00 |

COMUNE DI RADDUSA
Protocollo Arrivo N. 2518/2021 del 06-03-2021
Doc. Principale - Copia Documento

L'Organo di revisione rileva che, per l'annualità 2021, non è stata rappresentata la movimentazione relativa all'anticipazione straordinaria di liquidità.

Le previsioni di competenza devono rispettare il principio generale n.16 e i principi contabili e devono rappresentare le entrate e le spese che si prevede saranno esigibili in ciascuno degli esercizi considerati anche se l'obbligazione giuridica è sorta in esercizi precedenti.

Disavanzo presunto

Il principio contabile 4/1 prevede la descrizione della composizione del risultato di amministrazione presunto individuato nell'allegato a) al bilancio di previsione (lettera E), se negativo e, per ciascuna componente del disavanzo, indica le modalità di ripiano definite in attuazione delle rispettive discipline e l'importo da ripianare per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione.

Tali indicazioni sono sinteticamente riepilogate nelle seguenti tabelle:

| ANALISI DEL DISAVANZO PRESUNTO | ALLA DATA DI RIFERIMENTO DEL RENDICONTO DEL PENULTIMO ESERCIZIO PRECEDENTE (a) | DISAVANZO PRESUNTO (b) | DISAVANZO RIPIANATO NEL PRECEDENTE ESERCIZIO (c) =(a)-(b) | QUOTA DEL DISAVANZO DA RIPIANARE NELL'ESERCIZIO PRECEDENTE (d) | RIPIANO DISAVANZO NON EFFETTUATO NELL'ESERCIZIO PRECEDENTE (e)=(d)- (c) |
|--|--|------------------------|---|--|---|
| Disavanzo da debito autorizzato e non contratto N-1 (solo per le regioni e le Province autonome) Disavanzo al 31.12.2014 da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera.... Disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui disavanzo tecnico al 31 Dicembre.... Disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex DL35/2013 Disavanzo da ripianare secondo le procedure di cui all'art 243-bis TUEL Disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio.....da ripianare con piano di rientro di cui alla delibera.... | 2.683.178,37 | 2.469.507,32 | 111.914,71 | 111.914,71 | |
| TOTALE | 2.683.178,37 | 5.261.802,55 | 111.914,71 | 111.914,71 | 0,00 |

N.B.: Tra le componenti del disavanzo presunto bisogna tenere conto dell'eventuale disavanzo derivante sia dall'eventuale applicazione della definizione agevolata dei ruoli ex d.l. n. 119/2018 sia delle ingiunzioni fiscali ex art. 15 d.l. 34/2019 e degli effetti della proroga delle definizioni agevolate ex art. 16-bis d.l. n. 34/2019 sia, infine, dall'annullamento automatico dei crediti fino a mille euro ex art. 4, comma 1 d.l. n. 119/2018 tenendo conto dei criteri di contabilizzazione dello stralcio indicati dall'art. 16-quater del d.l. n. 34/2019.

N.B. Si precisa che la nota integrativa riepiloga e illustra gli elenchi analitici delle quote vincolate, accantonate e destinate agli investimenti che compongono il risultato di amministrazione presunto di cui agli allegati a/1, a/2 e a/3:

- evidenziando gli utilizzi anticipati delle quote del risultato di amministrazione presunto effettuati nel rispetto delle norme e dei principi contabili. Gli enti in disavanzo (che presentano un importo negativo della lettera E del prospetto riguardante il risultato di amministrazione presunto) individuano l'importo del risultato di amministrazione presunto che possono applicare al bilancio di previsione, nel rispetto dell'articolo 1, commi 897 – 900, della legge n. 145 del 2018;

- descrivendo con riferimento alle componenti più rilevanti l'utilizzo dei fondi e delle entrate vincolate e destinate del risultato di amministrazione presunto, previsto nel bilancio di previsione, nel rispetto dei vincoli e delle finalità degli accantonamenti.

Nella nota integrativa sono altresì riportati gli elenchi analitici dei capitoli di spesa finanziati da un unico capitolo di entrata vincolata o da un unico capitolo di entrata destinata agli investimenti, che negli allegati a/2 e a/3 sono stati aggregati in un'unica voce.

L'elenco analitico di tali capitoli segue gli schemi previsti per gli allegati a/2 e a/3.

Tali indicazioni non sono obbligatorie nei casi in cui l'ente non è tenuto ad allegare gli elenchi analitici.

Si tenga inoltre presente che gli schemi a/1, a/2 e a/3 a cui si fa riferimento sono analoghi a quelli previsti per il rendiconto che già nel rendiconto 2019 devono essere predisposti, seppur in via conoscitiva dagli enti locali. Si ricorda che le risorse destinate agli investimenti (schema a/3) costituiscono una componente di risultato di amministrazione utilizzabile con provvedimento di variazione di bilancio solo a seguito dell'approvazione del rendiconto (art. 187, comma 1, TUEL).

COMUNE DI RADDUSA
Protocollo Arrivo N. 2518/2021 del 06-03-2021
Doc. Principale - Copia Documento

Fondo pluriennale vincolato (FPV)

Il fondo pluriennale vincolato, disciplinato dal principio contabile applicato della competenza finanziaria, è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata.

La contabilizzazione del FPV deve tener conto dell'è novità approvato con il Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno e della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 1° marzo 2019 con cui sono stati aggiornati gli allegati al D. Lgs. 118/2011 al fine di disciplinare la contabilizzazione delle spese di progettazione e le modifiche alla disciplina del Fondo Pluriennale Vincolato per le opere pubbliche.

Gli importi del Fondo Pluriennale Vincolato conciliano con quanto deliberato in sede di riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2019.

Le fonti di finanziamento del Fondo pluriennale vincolato iscritto nella parte entrata del bilancio per l'esercizio 2020 sono le seguenti:

| Fonti di finanziamento FPV | Importo |
|--|-------------------|
| Totale entrate correnti vincolate a..... | 0,00 |
| Entrata corrente non vincolata in deroga per spese di personale | 0,00 |
| Entrata corrente non vincolata in deroga per patrocinio legali esterni | 19.826,22 |
| entrata in conto capitale | 100.825,40 |
| assunzione prestiti/indebitamento | 0,00 |
| altre risorse (da specificare) | 0,00 |
| TOTALE | 120.651,62 |

| Rappresentazione del Fondo pluriennale vincolato 2020 | Importo |
|--|-------------------|
| FPV APPLICATO IN ENTRATA | 19.826,22 |
| FPV di parte corrente applicato | 19.826,22 |
| FPV di parte capitale applicato (al netto dell'indebitamento) | 0,00 |
| FPV di parte capitale applicato al bilancio (derivante da indebitamento) | 0,00 |
| FPV di entrata per partite finanziarie | 0,00 |
| FPV DETERMINATO IN SPESA | 120.651,62 |
| FPV corrente: | 19.826,22 |
| - quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente | 19.826,22 |
| - quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio | 0,00 |
| FPV di parte capitale (al netto dell'indebitamento): | 100.825,40 |
| - quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente | 100.825,40 |
| - quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio | 0,00 |
| FPV di parte capitale determinato in bilancio (per la parte alimentata solo da indebitamento) | 0,00 |
| - quota determinata da impegni/prenotazioni da esercizio precedente | 0,00 |
| - quota determinata da impegni/prenotazioni nell'esercizio cui si riferisce il bilancio | 0,00 |
| Fondo pluriennale vincolato di spesa per partite finanziarie | 0,00 |

COMUNE DI RADDUSA
 Protocollo Arrivo N. 2518/2021 del 06-03-2021
 Doc. Principale - Copia Documento

Fondo pluriennale vincolato FPV iscritto in entrata per l'esercizio 2020

| Fonti di finanziamento FPV | Importo |
|--|-------------------|
| Entrate correnti vincolate | 0,00 |
| Entrate correnti non vincolate in deroga per spese di personale | 0,00 |
| Entrate correnti non vincolate in deroga per patrocinio legali esterni | 19.826,22 |
| Entrate correnti non vincolate in deroga per reimputazione di impegni assunti sull'esercizio a cui il rendiconto | 0,00 |
| Entrate diverse dalle precedenti per reimputazione di impegni assunti sull'esercizio a cui il rendiconto | 0,00 |
| altre risorse (da specificare) | 0,00 |
| Totale FPV entrata parte corrente | 19.826,22 |
| Entrata in conto capitale | 100.825,40 |
| Assunzione prestiti/indebitamento | 0,00 |
| altre risorse (da specificare) | 0,00 |
| Totale FPV entrata parte capitale | 100.825,40 |
| TOTALE | 120.651,62 |

L'organo di revisione ha verificato, anche mediante controlli a campione, i cronoprogrammi di spesa e che il Fpv di spesa corrisponda al Fpv di entrata dell'esercizio successivo.

COMUNE DI RADDUSA
 Protocollo Arrivo N. 2518/2021 del 06-03-2021
 Doc. Principale - Copia Documento

Previsioni di cassa

| PREVISIONI DI CASSA ENTRATE PER TITOLI | | |
|--|---|----------------------------------|
| | | PREVISIONI DI CASSA ANNO 2020 |
| | Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento | 650.727,56 |
| 1 | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 4.028.099,12 |
| 2 | Trasferimenti correnti | 3.900.666,35 |
| 3 | Entrate extratributarie | 2.625.650,43 |
| 4 | Entrate in conto capitale | 10.765.777,64 |
| 5 | Entrate da riduzione di attività finanziarie | 0,00 |
| 6 | Accensione prestiti | 957.256,23 |
| 7 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | 2.000.000,00 |
| 9 | Entrate per conto terzi e partite di giro | 8.959.775,60 |
| TOTALE TITOLI | | 33.237.225,37 |
| TOTALE GENERALE ENTRATE | | 33.887.952,93 |

| PREVISIONI DI CASSA DELLE SPESE PER TITOLI | | |
|--|---|----------------------------------|
| | | PREVISIONI DI CASSA ANNO 2020 |
| 1 | Spese correnti | 6.867.189,55 |
| 2 | Spese in conto capitale | 10.855.589,53 |
| 3 | Spese per incremento attività finanziarie | 0,00 |
| 4 | Rmborso di prestiti | 1.149.722,95 |
| 5 | Chiusura anticipazioni di istituto tesoriere/cassiere | 2.717.900,15 |
| 7 | Spese per conto terzi e partite di giro | 9.043.104,98 |
| TOTALE TITOLI | | 30.633.507,16 |
| SALDO DI CASSA | | 3.254.445,77 |

Gli stanziamenti di cassa comprendono le previsioni di riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui e sono elaborate non considerando i presumibili ritardi nella riscossione e nei pagamenti delle obbligazioni già esigibili.

L'organo di revisione ha verificato che il saldo di cassa non negativo assicuri il rispetto del comma 6 dell'art.162 del TUEL.

L'organo di revisione rileva che la previsione di cassa relativa all'entrata sia stata calcolata non tenendo conto del trend della riscossione nonché di quanto accantonato al Fondo Crediti dubbia esigibilità di competenza e in sede di rendiconto.

In merito alla previsione di cassa spesa, l'organo di revisione rileva che la previsione non tiene in considerazione le poste per le quali risulta prevista la re-imputazione ("di cui FPV") e che, pertanto, non possono essere oggetto di pagamento nel corso dell'esercizio.

L'organo di revisione rammenta che i singoli dirigenti o responsabili di servizi **devono partecipare** alle proposte di previsione autorizzatorie di cassa anche ai fini dell'accertamento preventivo di compatibilità di cui all'art. 183, comma 8, del TUEL.

Il fondo iniziale di cassa al 01.01.2020 dovrebbe comprendere la cassa vincolata, ma la stessa non risulta quantificata con apposita deliberazione.

L'ente **non si è dotato** di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.

La differenza fra residui + previsione di competenza e previsione di cassa è dimostrata nel seguente prospetto:

COMUNE DI RADDUSA
Protocollo Art. 17
Doc. Principale

| BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE ENTRATE PER TITOLI | | | | | |
|--|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI | PREV. COMP. | TOTALE | PREV. CASSA |
| | Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento | | 0,00 | 0,00 | 650.727,56 |
| 1 | Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa | 2.621.124,72 | 1.508.674,40 | 4.129.799,12 | 4.028.099,11 |
| 2 | Trasferimenti correnti | 661.853,45 | 3.238.812,90 | 3.900.666,35 | 3.900.666,35 |
| 3 | Entrate extratributarie | 2.024.255,03 | 601.395,40 | 2.625.650,43 | 2.625.650,43 |
| 4 | Entrate in conto capitale | 652.414,28 | 10.113.363,36 | 10.765.777,64 | 10.765.777,64 |
| 5 | Entrate da riduzione di attività finanziarie | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Accensione prestiti | 113.406,48 | 843.849,75 | 957.256,23 | 957.256,23 |
| 7 | Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere | - | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| 9 | Entrate per conto terzi e partite di giro | 19.775,60 | 8.940.000,00 | 8.959.775,60 | 8.959.775,60 |
| | TOTALE TITOLI | 6.092.829,56 | 27.246.095,81 | 33.338.925,37 | 33.237.225,37 |
| | TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE | 6.092.829,56 | 27.246.095,81 | 33.338.925,37 | 33.887.952,93 |

| BILANCIO DI PREVISIONE CASSA RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE PER TITOLI | | | | | |
|--|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| TITOLO | DENOMINAZIONE | RESIDUI | PREV. COMP. | TOTALE | PREV. CASSA |
| 1 | Spese Correnti | 2.286.222,93 | 7.865.480,30 | 10.151.703,23 | 6.867.189,55 |
| 2 | Spese In Conto Capitale | 735.239,09 | 10.120.350,44 | 10.855.589,53 | 10.855.589,53 |
| 3 | Spese Per Incremento Di Attivita' Finanziarie | | - | 0,00 | 2,00 |
| 4 | Rimborso Di Prestiti | 28.425,74 | 1.121.297,21 | 1.149.722,95 | 1.149.722,95 |
| 5 | Chiusura Anticipazioni Da Istituto Tesoriere/Cassiere | 717.900,15 | 2.000.000,00 | 2.717.900,15 | 2.717.900,15 |
| 7 | Spese Per Conto Terzi E Partite Di Giro | 103.104,98 | 8.940.000,00 | 9.043.104,98 | 9.043.104,98 |
| | TOTALE GENERALE DELLE SPESE | 3.870.892,89 | 30.047.127,95 | 33.918.020,84 | 30.633.509,16 |
| | SALDO DI CASSA | | | | 3.254.443,77 |

L'Organo di revisione rileva che le previsioni di cassa appaiono sovrastimate in relazione alle entrate e sottostimate in relazione al Titolo I delle spese e non coerenti con le norme in vigore in merito ai termini di pagamento dei debiti commerciali e in termini assoluti il totale delle spese da pagare risulta superiore di circa 600.000 euro del totale delle entrate, ciò determinerebbe uno squilibrio.

La previsione dell'anticipazione di tesoreria non rispetta il limite di cui all'art. 222 del D.Lgs. 267/2000.

N.B. Il comma 555 della Legge di Bilancio 2020 (Legge 150/201) al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, ha stabilito che il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a cinque dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.

Verifica equilibrio corrente anni 2020-2022

Gli equilibri richiesti dal comma 6 dell'art.162 del TUEL sono così assicurati:

COMUNE DI RADDUSA
Protocollo Arrivo N. 2518/2021 del 06-03-2021
Doc. Principale - Copia Documento

EQUILIBRI DI BILANCIO

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO | | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|------------|---|------------------------------------|------------------------------------|
| Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio | | 650.727,56 | | |
| A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti | (+) | 19.826,22 | 0,00 | 0,00 |
| AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente | (-) | 111.914,71 | 111.914,71 | 111.914,71 |
| B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 di cui per estinzione anticipata di prestiti | (+) | 5.348.882,70 0,00 | 5.159.725,40 0,00 | 5.159.725,40 0,00 |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (+) | 62.367,00 | 62.367,00 | 62.367,00 |
| D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti di cui: - fondo pluriennale vincolato - fondo crediti di dubbia esigibilità | (-) | 7.865.480,30 19.826,22 581.948,00 | 7.407.767,52 0,00 614.822,00 | 7.279.344,42 0,00 614.822,00 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità | (-) (+) | 1.121.297,21 0,00 843.849,75 | 346.125,49 0,00 0,00 | 1.199.479,50 0,00 0,00 |
| G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) | | -2.823.766,55 | -2.643.715,32 | -3.368.642,22 |
| ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 1 | | | | |
| H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti ⁽²⁾ di cui per estinzione anticipata di prestiti | (+) | 2.792.295,23 0,00 | 2.612.244,00 | 3.337.170,90 |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili di cui per estinzione anticipata di prestiti | (+) | 31.471,32 0,00 | 31.471,32 0,00 | 31.471,32 0,00 |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE ⁽³⁾ O=G+H+I-L+M | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUILIBRIO FINALE W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

L'Organo di revisione rileva che nel prospetto degli equilibri, per l'annualità 2021, non è stata rappresentata la movimentazione relativa all'anticipazione straordinaria di liquidità.

N.B.

Durante la gestione 2020 gli enti dovranno tendere al raggiungimento degli equilibri che saranno verificati in base ai nuovi schemi di cui all'allegato 10 al d.lgs. 118/2011 (co. 821)

come modificato dal DM 01 agosto 2019 (cfr. paragrafo "Verifica della coerenza esterna, Equilibri di finanza pubblica")

In particolare, nella riunione dell'11 dicembre 2019, Arconet ha precisato che, fermo restando l'obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non negativo, gli enti devono tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio" (W2) che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio.

Stante che la prima annualità a cui si riferisce il bilancio è già trascorsa, i dati in esso riportati dovrebbero essere dati consolidati a consuntivo, pertanto si rileva che dalla verifica del raggiungimento degli equilibri secondo i nuovi schemi di cui all'allegato 10 del D.Lgs. 118/2011 potrebbe determinare il non raggiungimento degli equilibri.

Utilizzo proventi alienazioni

Il comma 866 dell'art.1 della Legge 205/2017 consente che gli enti locali possono avvalersi della possibilità di utilizzare i proventi derivanti dalle alienazioni patrimoniali, anche derivanti da azioni o piani di razionalizzazione, per finanziare le quote capitali dei mutui o dei prestiti obbligazionari in ammortamento nell'anno o in anticipo rispetto all'originario piano di ammortamento. Tale possibilità è consentita esclusivamente agli enti locali che:

- a) dimostrino, con riferimento al bilancio consolidato dell'esercizio precedente, un rapporto tra totale delle immobilizzazioni e debiti da finanziamento superiore a 2;
- b) in sede di bilancio di previsione non registrino incrementi di spesa corrente ricorrente, come definita dall'allegato 7 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- c) siano in regola con gli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.

L'utilizzo di tali risorse in parte corrente richiede una previa verifica delle condizioni previste dall'art.1 comma 866 della Legge 205/2017, a seguito della stipula dell'atto di vendita.

N.B. Decreto fiscale DL 124/2019, Legge 157/2019 ART. 30, CO. 2-TER - ha stabilito che la totalità delle risorse rivenienti dalla valorizzazione ed alienazione degli immobili di proprietà delle regioni, degli enti locali e degli enti pubblici, anche economici, strumentali di ciascuna regione, trasferiti ai fondi immobiliari gestiti da INVIMIT sia destinata alla riduzione del debito dell'ente e, solo in assenza di debito, o per la parte eccedente, a spese di investimento.

L'Ente non si è avvalso della facoltà di cui al co. 866, art. 1, legge n. 205/2017, così come modificato dall'art. 11-bis, comma 4, d.l. 14 dicembre 2018, n. 135.

Risorse derivanti da rinegoziazione mutui

L'ente non si è avvalso della facoltà di utilizzare le economie di risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione mutui e prestiti per finanziare, in deroga, spese di parte corrente ai sensi dell'art. 1 comma 867 Legge 205/2017.

N.B. Decreto fiscale (DL 124/2019, legge 157/2019) art 57 co. 1-quater modifica l'articolo 7 comma 2 del dl 78 del 2015, e viene prorogata al 2023 (prima era 2020) la possibilità che gli enti locali utilizzino senza vincoli di destinazione (anche per la parte corrente) le economie derivanti da:

- a) operazioni di rinegoziazione di mutui
- b) dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi

Entrate e spese di carattere non ripetitivo

L'articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196, relativamente alla classificazione delle entrate dello stato, distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi.

Alcune entrate sono considerate per definizione dai nuovi principi contabili come non ricorrenti, in particolare l'allegato 7 al D.lgs. 118/2011 precisa la distinzione tra entrata ricorrente e non ricorrente, a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e della spesa ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi (vedi punto 1 lett. g). A prescindere dall'entrata o dalla spesa a regime, il successivo punto 5 del citato allegato precisa che:

- Sono in ogni caso da considerare non ricorrenti le entrate riguardanti:
 - a) donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni;
 - b) condoni;
 - c) gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;
 - d) entrate per eventi calamitosi;
 - e) alienazione di immobilizzazioni;
 - f) accensioni di prestiti;
 - g) contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.
- Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:
 - a) consultazioni elettorali o referendarie locali,
 - b) ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e altri trasferimenti in c/capitale,
 - c) eventi calamitosi,
 - d) sentenze esecutive ed atti equiparati,
 - e) investimenti diretti,
 - f) contributi agli investimenti.

Ad eccezione delle sopra indicate entrate, possono essere definite a regime ricorrenti le entrate che si presentano con continuità in almeno 5 esercizi, per importi costanti nel tempo.

Tutti i trasferimenti in conto capitale sono non ricorrenti a meno che non siano espressamente definiti "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

E' opportuno includere tra le entrate "non ricorrenti" anche le entrate presenti "a regime" nei bilanci dell'ente, quando presentano importi superiori alla media riscontrata nei cinque esercizi precedenti.

In questo caso le entrate devono essere considerate ricorrenti fino a quando superano tale importo e devono essere invece considerate non ricorrenti quando tale importo viene superato.

Le entrate da concessioni pluriennali che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e costituiscono entrate straordinarie non ricorrenti sono destinate al finanziamento di interventi di investimento. (cfr. punto 3.10 del principio contabile applicato 4/2 D.Lgs.118/2011)

Nel bilancio sono previste nei primi tre titoli le seguenti entrate e nel titolo I le seguenti spese non ricorrenti che l'Ente, analiticamente, riporta nella nota integrativa:

| Entrate non ricorrenti destinate a spesa corrente | Anno 2020 | Anno 2021 | Anno 2022 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Entrate da titoli abitativi edilizi | | | |
| Entrate per sanatoria abusi edilizi e sanzioni | | | |
| Recupero evasione tributaria | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| Canoni per concessioni pluriennali | | | |
| Sanzioni codice della strada | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Entrate per eventi calamitosi | | | |
| Altre da specificare | | | |
| Totale | 110.500,00 | 110.500,00 | 110.500,00 |

| Spese del titolo 1° non ricorrenti | Anno 2020 | Anno 2021 | Anno 2022 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| Progetto recupero fiscale ✓ | 7.000,00 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| Spese esperti sindaco e consulenti ✓ | | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Stampa rivista Raddusa notizie | | 500,00 | 500,00 |
| Acquisto attrezzature anagrafe | | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Spese riscossione tributi | | 10.500,00 | 10.500,00 |
| Acquisti divise PM | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Spese per attività ricreative e culturali | 15.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Festa del grano | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Contributi per manifestazioni e varie | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| Spese da contributi festa del grano | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| Servizio civico | 9.000,00 | | |
| Trasporto disabili | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Servizio civile | 2.500,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Attività ricreative anziani | 5.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| Assistenza economica | 15.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| Manutenzione strade comunali cap. 192800 | | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Manutenzione strade comunali cap. 192801 | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Sgravi e restituzioni di tributi | 7.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Spese per la protezione civile | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Iniziative per ass. dom. anziani | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Servizi per contrastare il randagismo | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti etc. | 40.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| Totale | 116.000,00 | 110.500,00 | 110.500,00 |

L'Organo di revisione rileva che talune spese sopra riportate appaiono non assumere la caratteristica di spesa non ricorrente, ma trattasi di normali servizi erogati dall'Ente.

La nota integrativa

La nota integrativa allegata al bilancio di previsione dovrebbe indicare come disposto dal comma 5 dell'art.11 del D.Lgs. 23/6/2011 n.118 e dal punto 9.11.1 del principio 4/1 tutte le seguenti informazioni:

- a) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di

dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo;

- b) l'elenco analitico delle quote vincolate e accantonate del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente, distinguendo i vincoli derivanti dalla legge e dai principi contabili, dai trasferimenti, da mutui e altri finanziamenti, vincoli formalmente attribuiti dall'ente;
- c) l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili;
- d) nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi cronoprogrammi;
- e) l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti;
- f) gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata;
- g) l'elenco dei propri enti ed organismi strumentali, precisando che i relativi bilanci consuntivi sono consultabili nel proprio sito internet fermo restando quanto previsto per gli enti locali dall'art. 172, comma 1, lettera a) del Tuel;
- h) l'elenco delle partecipazioni possedute con l'indicazione della relativa quota percentuale;
- i) altre informazioni riguardanti le previsioni, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del bilancio.

Invero, l'Organo di revisione rileva la carenza di talune informazioni.

VERIFICA COERENZA DELLE PREVISIONI

Verifica della coerenza interna

L'organo di revisione ritiene che le previsioni per gli anni 2020-22 devono essere coerenti con gli strumenti di programmazione di mandato, con il documento unico di programmazione e con gli atti di programmazione di settore (piano triennale dei lavori pubblici, programmazione fabbisogni del personale, piano alienazioni e valorizzazione patrimonio immobiliare, ecc.).

Verifica contenuto informativo ed illustrativo del documento unico di programmazione DUP

Il Documento Unico di Programmazione (DUP), è stato predisposto dalla Giunta tenuto conto dello schema di documento semplificato per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti.

Sul DUP l'organo di revisione ha espresso parere con i verbali n.1 del 02.01.2021 e n. 6 del 15.02.2021.

Strumenti obbligatori di programmazione di settore

Il Dup non contiene i seguenti strumenti obbligatori di programmazione di settore:

Programma triennale lavori pubblici

Il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 è stato redatto ed approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 22.01.2021.

Il programma triennale e l'elenco annuale dei lavori pubblici e relativi adeguamenti devono essere pubblicati ai sensi del D.M. n. 14 del 16 gennaio 2018. *(Nel caso in cui gli enti non provvedano alla redazione del programma triennale dei lavori pubblici, per assenza di lavori, ne danno comunicazione sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente")*

Il programma triennale, dopo la sua approvazione consiliare, deve essere pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Su tale atto l'Organo di revisione ha formulato parere con verbale n. 10/2020 in data 07.07.2020, l'Ente ha approvato tale atto con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4/2021 del 22.01.2021, riformulando una nuova proposta di deliberazione, senza il preventivo parere dell'Organo di revisione.

Programmazione biennale di acquisti di beni e servizi

Il programma biennale di forniture e servizi di importo unitario stimato pari o superiore a Euro 40.000,00 e relativo aggiornamento doveva essere redatto conformemente a quanto disposto dai commi 6 e 7 di cui all'art. 21 del D. Lgs. 50/2016 secondo lo schema approvato con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018. *(Nel caso in cui gli enti non provvedano alla redazione del programma biennale degli acquisti di forniture e servizi, per assenza di acquisti di forniture e servizi, ne danno comunicazione sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione trasparente")*.

Su tale atto l'organo di revisione ha formulato il parere con verbale n. 10/2020 in data 07.07.2020, l'Ente ha successivamente integrato ed approvato l'atto senza richiedere un ulteriore parere al presente Organo di revisione.

Ai sensi del comma 6 dell'art. 21 D. Lgs. 50/2016 il programma biennale di forniture e servizi e i relativi aggiornamenti annuali contengono gli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro. Nell'ambito del programma, le amministrazioni aggiudicatarie individuano i bisogni che possono essere soddisfatti con capitali privati. Le amministrazioni pubbliche comunicano, entro il mese di ottobre, l'elenco delle acquisizioni di forniture e servizi d'importo superiore a 1 milione di euro che prevedono di inserire nella programmazione biennale al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Per le acquisizioni di beni e servizi informatici e di connettività le amministrazioni aggiudicatrici tengono conto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 513, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Il programma biennale, dopo la sua approvazione consiliare, dovrà essere pubblicato sul sito dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente" e sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

Programmazione triennale fabbisogni del personale

La programmazione del fabbisogno di personale prevista dall'art. 39, comma 1 della Legge 449/1997 e dall'art. 6 del D. Lgs. 165/2001 è stata approvata con specifico atto.

Su tale atto l'organo di revisione ha formulato il parere con i verbali n. 17/2020 del 24.07.2020, n. 23/2020 del 07.10.2020 e n. 27/2020 del 18.12.2020 ai sensi dell'art.19 della Legge 448/2001.

Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari (art. 58, comma 1 L. n. 112/2008)

Sul piano l'organo di revisione ha espresso parere obbligatorio quale strumento di programmazione con verbale n. 13 del 07.07.2020.

Verifica della coerenza esterna

Equilibri di finanza pubblica

I commi da 819 a 826 della Legge di Bilancio 2019 (n. 145/2018) sanciscono il definitivo superamento del saldo di competenza in vigore dal 2016 e – più in generale – delle regole finanziarie aggiuntive rispetto alle norme generali sull'equilibrio di bilancio, imposte agli enti locali da un ventennio. Dal 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 2017 e n. 101 del 2018, gli enti locali (le città metropolitane, le province ed i comuni) potranno utilizzare in modo pieno sia il Fondo pluriennale vincolato di entrata sia l'avanzo di amministrazione ai fini dell'equilibrio di bilancio (comma 820). Dal 2019, dunque, già in fase previsionale il vincolo di finanza pubblica coinciderà con gli equilibri ordinari disciplinati dall'armonizzazione contabile (D.lgs. 118/2011) e dal TUEL, senza l'ulteriore limite fissato dal saldo finale di competenza non negativo. Gli enti, infatti, si considereranno "in equilibrio in presenza di un risultato di competenza non negativo", desunto "dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto", allegato 10 al d.lgs. 118/2011 (co. 821) come modificato dal DM 01 agosto 2019.

N.B. Le Sezioni riunite della Corte dei Conti con delibera 20/2019 hanno sancito che le nuove regole di finanza pubblica non hanno portato all'abrogazione implicita dell'art.9 della legge 243/2012, il cui rispetto costituisce condizione necessaria per l'accensione di nuovo indebitamento.

Pertanto ai fini del ricorso a nuovo indebitamento l'unico limite da seguire non è quanto previsto dall'art. 204 del TUEL ma occorre valutare lo spazio finanziario dettato dalla differenza tra entrate finali e spese finali ante Legge di bilancio 2019.

Vale la pena di ricordare che lo "spazio" per il nuovo indebitamento torna ad essere sostanzialmente ricondotto al FCDE stanziato a preventivo così come tutti gli accantonamenti nonché le rate di ammortamento dei prestiti già in essere.

| |
|---|
| VERIFICA ATTENDIBILITA' E CONGRUITA' DELLE PREVISIONI ANNO 2020-2022 |
|---|

A) ENTRATE

Ai fini della verifica dell'attendibilità delle entrate e congruità delle spese previste per gli esercizi 2020-2022, alla luce della manovra disposta dall'ente, sono state analizzate in particolare le voci di bilancio appresso riportate.

Entrate da fiscalità locale

Addizionale Comunale all'Irpef

Il comune ha applicato, ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. n. 360/1998, l'addizionale all'IRPEF, fissandone l'aliquota in misura del 0,80% con una soglia di esenzione per redditi fino a euro 10.000.

La previsione, per l'annualità 2020, è pari a € 113.000,00 contro un dato accertato a preconsuntivo di € 104.882,83.

N.B. IUC: l'articolo 1, comma 738, Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020), ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'Imposta Unica Comunale ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI).

IMU

La "nuova" imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 739 a 780, Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Il gettito stimato per l'Imposta Municipale Propria è il seguente:

| IUC | Preconsuntivo 2020 | Previsione 2020 | Previsione 2021 | Previsione 2022 |
|---------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| IMU | 95.114,67 | 215.000,00 | 285.000,00 | 285.000,00 |
| TASI | 4.400,08 | 4.500,00 | | |
| TARI | 288.809,12 | 396.280,00 | 396.280,00 | 396.280,00 |
| | | | | |
| Totale | 388.323,87 | 615.780,00 | 681.280,00 | 681.280,00 |

L'Organo di revisione, stante i dati a preconsuntivo 2020, rileva che, la previsione appare sovrastimata.

Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020.

TARI

Il gettito stimato per la TARI è il seguente:

| | Preconsuntivo 2020 | Previsione 2020 | Previsione 2021 | Previsione 2022 |
|----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| TARI | 288.809,12 | 396.280,00 | 396.280,00 | 396.280,00 |
| Fondo Crediti Dubbia Esigibilità | | 246.661,14 | 259.643,31 | 259.643,31 |
| Totale | 288.809,12 | 396.280,00 | 396.280,00 | 396.280,00 |

In particolare per la TARI, l'ente ha previsto nel bilancio 2020, la somma di euro 396.280,00, confermando le tariffe dell'anno 2019.

L'Ente **non ha** approvato il Piano Economico Finanziario secondo le prescrizioni contenute nelle delibere dell'Autorità di Regolazione per l'Energia, Reti e Ambiente (ARERA), n.443 e 444 del 31 ottobre 2019.

Nella determinazione dei costi - a partire dall'anno 2018 - ai sensi del comma 653 dell'art.1 della Legge 147/2013 il comune **non ha** tenuto conto delle risultanze dei fabbisogni standard secondo le indicazioni contenute nelle "Linee guida interpretative" per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1

della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 predisposte a cura del Mef - Dipartimento delle Finanze.

Tra le componenti di costo non è stata considerata una somma a titolo di crediti risultati inesigibili (comma 654-bis).

La modalità di commisurazione della tariffa è stata fatta in base alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti.

La disciplina dell'applicazione del tributo deve essere approvata con regolamento dal Consiglio comunale.

L'articolo 57-bis, Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157 ha previsto che, in considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile.

Altri Tributi Comunali

Oltre all'addizionale comunale all'IRPEF, all'IMU e alla TARI, il comune ha istituito i seguenti tributi:

- imposta comunale sulla pubblicità (ICP);
- tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP).

| <i>Altri Tributi</i> | Preconsuntivo 2020 | Previsione 2020 | Previsione 2021 | Previsione 2022 |
|----------------------|--------------------|-----------------|------------------|------------------|
| ICP | 180,52 | 1.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| CIMP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOSAP | 4.108,00 | 3.010,00 | 25.010,00 | 25.010,00 |
| Imposta di scopo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Imposta di soggiorno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contributo di sbarco | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale | 4.288,52 | 4.010,00 | 30.010,00 | 30.010,00 |

L'Organo di revisione, stante i dati a preconsuntivo 2020, rileva che, la previsione appare sovrastimata, soprattutto in relazione alle annualità 2021 e 2022.

Risorse relative al recupero dell'evasione tributaria

Le entrate relative all'attività di controllo delle dichiarazioni subiscono le seguenti variazioni:

| Tributo | Preconsuntivo 2020 | Previsione 2020 | Previsione 2021 | Previsione 2022 |
|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ICI | | | | |
| IMU | 99.654,10 | 110.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| TASI | | | | |
| ADDIZIONALE IRPEF | | | | |
| TARI | | | | |
| TOSAP | | | | |
| IMPOSTA PUBBLICITA' | | | | |
| ALTRI TRIBUTI | | | | |
| Totale | 99.654,10 | 110.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' (FCDE) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

La quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2020-2022 appare non congrua in relazione all'andamento storico delle riscossioni rispetto agli accertamenti, in quanto non è stata stanziata alcuna somma al FCDE.

Entrate da titoli abitativi (proventi da permessi da costruire) e relative sanzioni

La previsione delle entrate da titoli abitativi e relative sanzioni è la seguente:

| Anno | Importo | Spesa corrente | Spesa in c/capitale |
|-------------------------|-----------|----------------|---------------------|
| 2019 (preconsuntivo) | 20.265,06 | 0,00 | 20.265,06 |
| 2020 (previsione) | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 2021 (previsione) | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 2022 (previsione) | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 |

La legge n.232/2016 art. 1 comma 460, e smi ha previsto che dal 1/1/2018 le entrate da titoli abitativi e relative sanzioni siano destinati esclusivamente e senza vincoli temporali a:

- realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
- risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
- interventi di riuso e di rigenerazione;
- interventi di demolizione di costruzioni abusive;
- acquisizione e realizzazione di aree verdi destinate ad uso pubblico;
- interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
- interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura in ambito urbano;
- spese di progettazione.

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto dei vincoli di destinazione previsti dalla Legge n.232/2016 art.1 comma 460 e smi.

L'Organo di revisione rileva che la previsione appare sovrastimata.

Sanzioni amministrative da codice della strada

I proventi da sanzioni amministrative sono così previsti:

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada

| | Previsione2020 | Previsione2021 | Previsione2022 |
|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| sanzioni ex art.208 co 1 cds | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| sanzioni ex art.142 co 12 bis cds | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE SANZIONI | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Fondo Crediti Dubbia Esigibilità | 81,32 | 85,60 | 85,60 |
| Percentuale fondo (%) | 8,13% | 8,56% | 8,56% |

La somma da assoggettare a vincoli è così distinta:

- euro 1.000,00 per sanzioni ex art. 208 comma 1 del codice della strada (D.Lgs 30.4.1992 n. 285);

Con atto di Giunta n. 64 in data 11.06.2020 la somma di euro 500 è stata destinata per il 50% negli interventi di spesa alle finalità di cui agli articoli 142 comma 12 ter e 208, comma 4 e comma 5 bis, del codice della strada, come modificato dall'art. 40 della Legge n. 120 del 29/7/2010.

La quota vincolata è destinata:

- al titolo 1 spesa corrente per euro 1.000,00.

L'organo di revisione ha verificato che l'ente ha correttamente suddiviso nel bilancio le risorse relative alle sanzioni amministrative da codice della strada sulla base delle indicazioni fornite con il D.M. 29 agosto 2018.

L'Organo di revisione rileva che la previsione appare sovrastimata in relazione al dato dell'accertato da preconsuntivo 2020.

Proventi dei beni dell'ente

I proventi dei beni dell'ente per locazioni, fitti attivi e canoni patrimoniali sono così previsti:

Proventi dei beni dell'ente

| | Previsione2020 | Previsione2021 | Previsione2022 |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Canoni di locazione | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fitti attivi e canoni patrimoniali | 26.600,00 | 36.600,00 | 36.600,00 |
| TOTALE PROVENTI DEI BENI | 26.600,00 | 36.600,00 | 36.600,00 |
| Fondo Crediti Dubbia Esigibilità | 5.721,38 | 8.267,50 | 8.267,50 |
| Percentuale fondo (%) | 21,51% | 22,59% | 22,59% |

Dagli atti in possesso dell'Organo di revisione nulla si evince in merito all'aumento delle previsioni di entrata per tali proventi.

Proventi dei servizi pubblici

L'Ente non ha indicato in Nota Integrativa proventi e costi di servizi a domanda individuale, pur tuttavia si evidenziano i seguenti dati:

| Servizio | Entrate/ proventi Prev. 2020 | Spese/costi Prev. 2020 | % copertura 2019 |
|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------|
| Asilo nido | 0,00 | 0,00 | n.d. |
| Casa riposo anziani | 0,00 | 0,00 | n.d. |
| Fiere e mercati | 0,00 | 0,00 | n.d. |
| Mense scolastiche | 0,00 | 0,00 | n.d. |
| Musei e pinacoteche | 0,00 | 0,00 | n.d. |
| Teatri, spettacoli e mostre | 0,00 | 0,00 | n.d. |
| Colonie e soggiorni stagionali | 0,00 | 0,00 | n.d. |
| Corsi extrascolastici | 0,00 | 0,00 | n.d. |
| Impianti sportivi | 0,00 | 0,00 | n.d. |
| Parchimetri | 0,00 | 0,00 | n.d. |
| Servizi turistici | 0,00 | 0,00 | n.d. |
| Trasporti funebri | 0,00 | 0,00 | n.d. |
| Uso locali non istituzionali | 0,00 | 0,00 | n.d. |
| Servizio idrico integrato | 385.885,00 | 230.950,00 | 167,09% |
| Trasporto scolastico | 10.000,00 | 65.000,00 | 15,38% |
| Totale | 395.885,00 | 295.950,00 | 133,77% |

Stante che l'Ente non ha fornito i dati del prospetto di cui sopra, non è stato possibile riconciliare il dato delle spese relative al Servizio idrico integrato, l'importo riportato in tabella è quello ricavabile dai prospetti di bilancio.

B) SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI

Le previsioni degli esercizi 2020-2022 per macro-aggregati di spesa corrente confrontate con la spesa risultante dalla previsione definitiva 2019 è la seguente:

Sviluppo previsione per aggregati di spesa:

| SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI | | | | | |
|-----------------------------------|---|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| PREVISIONI DI COMPETENZA | | | | | |
| TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA | | Previsioni Def. 2019 | Previsioni 2020 | Previsioni 2021 | Previsioni 2022 |
| 101 | Redditi da lavoro dipendente | 1.813.900,00 | 1.689.550,00 | 1.712.220,00 | 1.651.220,00 |
| 102 | Imposte e tasse a carico dell'ente | 128.890,00 | 120.900,00 | 126.650,00 | 123.750,00 |
| 103 | Acquisto di beni e servizi | 1.495.317,18 | 2.094.346,22 | 1.920.220,00 | 1.920.220,00 |
| 104 | Trasferimenti correnti | 195.884,00 | 244.894,00 | 126.534,00 | 126.534,00 |
| 105 | Trasferimenti di tributi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 106 | Fondi perequativi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 107 | Interessi passivi | 279.499,28 | 237.112,27 | 236.988,99 | 223.590,05 |
| 108 | Altre spese per redditi da capitale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 109 | Rimborsi e poste correttive delle entrate | 1.100,00 | 122.514,13 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 110 | Altre spese correnti | 638.765,00 | 3.356.163,68 | 3.284.054,53 | 3.232.930,37 |
| | Totale | 4.553.355,46 | 7.865.480,30 | 7.407.767,52 | 7.279.344,42 |

L'Organo di revisione rileva l'incremento della spesa corrente con particolare riferimento al macroaggregato 103. Quanto al macroaggregato 109 si rileva una previsione di spesa, per l'annualità 2020, pari ad € 115.514,13 al Capitolo 218200 denominato "quota di debiti fuori bilancio" per i quali l'Ente, nel corso dell'annualità 2020, non ha richiesto pareri di riconoscimento.

Inoltre, si rileva che lo stanziamento, in ogni caso, sembrerebbe insufficiente in relazione agli effettivi debiti fuori bilancio da riconoscere.

Spese di personale

L'Ente non ha fornito i dati per la verifica dell'andamento della spesa relativa al macro-aggregato "redditi da lavoro dipendente" rilevante nei diversi esercizi compresi nel bilancio di previsione raffrontato con il vincolo da rispettare.

| | Media 2011/2013 | Previsione 2020 | Previsione 2021 | Previsione 2022 |
|---|--|---------------------|--------------------|--------------------|
| | 2008 per enti non soggetti al patto | | | |
| Spese macroaggregato 101 | 2.029.429,65 | 1.689.550,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spese macroaggregato 103 | | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Irap macroaggregato 102 | 137.593,11 | 117.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre spese: consultazioni elettorali | 19.150,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre spese: da specificare..... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre spese: da specificare..... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale spese di personale (A) | 2.186.173,02 | 1.817.050,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Componenti escluse (B) | 219.394,94 | 359.958,09 | 0,00 | 0,00 |
| (=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B | 1.966.778,08 | 1.457.091,91 | 0,00 | 0,00 |
| (ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562) | | | | |

COMUNE DI RADDUSA
Protocollo Arrivo N. 2518/2021 del 06-03-2021
Doc. Principale - Copia Documento

L'Organo di revisione rileva un incremento della spesa pari a € 10.000,00 al macroaggregato 103 riferita a spese per formazione personale area finanziaria, si invita l'Ente a verificarne la corretta gestione. Si rileva, altresì, che l'Ente non ha inserito in Nota Integrativa i dati per le annualità 2021 e 2022.

Spese per incarichi di collaborazione autonoma (art.7 comma 6, D. Lgs. 165/2001)

L'Ente non ha previsto il limite massimo per incarichi di collaborazione autonoma previsto per gli anni 2020-2022. I contratti di collaborazione potranno essere stipulati con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla Legge e con riferimento al programma sottoposto all'approvazione del Consiglio.

L'ente non è dotato di un regolamento per l'affidamento degli incarichi di collaborazione autonoma sulla base delle disposizioni introdotte dall'art. 46 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, trasmesso alla Corte dei Conti alle cui previsioni si raccomanda di attenersi rigorosamente.

L'ente è tenuto a pubblicare regolarmente nel sito istituzionale i provvedimenti di incarico con l'indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e del compenso e delle altre informazioni previste dalla legge.

Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)

Riferimento punto 3.3 del principio applicato 4/2 D.Lgs. 118/2011 e esempio n. 5

L'Organo di revisione ha verificato la non regolarità del calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità ed il rispetto della percentuale minima di accantonamento.

L'Ente non si trova nelle condizioni di cui all'art. 1, co. 79 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020).

Gli stanziamenti iscritti nella missione 20, programma 2 (accantonamenti al fondo crediti dubbia esigibilità) a titolo di FCDE per ciascuno degli anni 2020-2022 risultano dai prospetti che seguono per singola tipologia di entrata.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità, pur confluendo in un unico piano finanziario (distinto fra parte corrente e in conto capitale) incluso nella missione 20 programma 2, deve essere articolato distintamente in considerazione della differente natura dei crediti.

Inoltre, l'importo indicato nel prospetto del FCDE deve essere uguale a quello indicato nella missione 20, programma 2, e nel prospetto degli equilibri.

Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche (si fa riferimento a Elenco Istat), i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili sono accertate per cassa. Per le entrate da tributi in autoliquidazione in ossequio al principio 3.7.5, stante le modalità di accertamento non è stato previsto il FCDE

Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale.

Con riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata illustrazione nella Nota integrativa al bilancio.

Il FCDE è determinato applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate una percentuale pari al complemento a 100 delle medie calcolate come di seguito specificato.

I calcoli possono essere effettuati applicando al rapporto tra gli incassi in c/competenza e gli accertamenti degli ultimi 5 esercizi, il seguente metodo:

- a) media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui);

La possibilità di considerare al numeratore il totale degli incassi c/competenza e in c/residui è limitata agli esercizi del periodo considerato in cui non era in vigore la contabilità armonizzata.

Con riferimento agli esercizi in cui sono entrati in vigore i nuovi principi, invece, il numeratore è formato solo dalle riscossioni in conto competenza. Sempre con riferimento a questi esercizi armonizzati gli enti hanno facoltà di determinare il rapporto tra incassi di competenza e relativi accertamenti, considerando anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo, in conto residui a valore su accertamenti dell'anno precedente e facendo slittare il quinquennio di riferimento per il calcolo della media indietro di un anno:

$$\frac{\text{incassi di competenza es. X} + \text{incassi esercizio X+1 in c/residui X (*)}}{\text{Accertamenti esercizio X}}$$

(specificare se l'ente si è avvalso di tale facoltà e se ha utilizzato metodi di calcolo diversi).

(riferimento FAQ Arconet 25 del 26.10.2017 e 26 del 27.10.2017)*

Per le entrate che negli esercizi precedenti all'adozione del nuovo ordinamento contabile erano state accertate per cassa, il fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base di dati extra-contabili, ad esempio confrontando il totale dei ruoli ordinari emessi negli ultimi cinque anni con gli incassi complessivi (senza distinguere gli incassi relativi ai ruoli ordinari da quelli relativi ai ruoli coattivi) registrati nei medesimi esercizi.

Si fa presente che enti che negli ultimi tre esercizi hanno formalmente attivato un processo di accelerazione della propria capacità di riscossione possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità facendo riferimento ai risultati di tali tre esercizi.

(specificare se l'ente si è avvalso di tale facoltà).

Importo minimo

Il comma 882 dell'art.1 della Legge 205/2017, modifica il paragrafo 3.3 dell'allegato 4.2, recante "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria", annesso al D.lgs. 118/2011, introducendo una maggiore gradualità per gli enti locali nell'applicazione delle disposizioni riguardanti l'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) iscritto nel bilancio di previsione, a partire dal 2018.

In particolare, l'accantonamento al Fondo è effettuato:

- nel 2018 per un importo pari almeno al 75 per cento;
- nel 2019 per un importo pari almeno all'85 per cento;
- nel 2020 per un importo pari almeno al 95 per cento;
- dal 2021 per l'intero importo.

N.B. La Legge di Bilancio 2020 (n. 160/2019), in tema di FCDE prevede al comma 79 che: "Nel corso degli anni 2020 e 2021 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2020-2022 e 2021-2023 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per gli esercizi 2020 e 2021 nella missione « Fondi e accantonamenti » ad un valore pari al 90 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se nell'esercizio precedente a quello di riferimento sono rispettati gli indicatori di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145"

Inoltre, al comma 80 prevede che "Nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, a seguito di una verifica dell'accelerazione delle riscossioni in conto competenza e in conto residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli enti locali di cui ai commi da 784 a 815, previo parere dell'organo di revisione, gli enti locali possono ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione relativo alle medesime entrate sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell'esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi in conto competenza e in conto residui e gli accertamenti".

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e con il rendiconto genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

L'Organo di revisione ha accertato la non corretta contabilizzazione del calcolo del fondo che è stato effettuato:

- accantonando l'intero importo che deriva dall'applicazione delle norme sul Fcde, ma non tenendo conto di tutte le poste di bilancio su cui andava calcolato, tra le quali la più rappresentativa in termini di incidenza "IMU Accertamenti e liquidazione AA.PP".

Il fondo crediti di dubbia esigibilità per gli anni 2020-2022 risulta come dai seguenti prospetti:

| Esercizio finanziario 2020 | | | | | |
|--|-------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------|-------------|
| TITOLI | BILANCIO 2020 (a) | ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b) | ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c) | DIFF. d=(c-b) | % (e)=(c/a) |
| TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA | 397.280,00 | 246.660,53 | 246.661,14 | 0,61 | 62,09% |
| TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | n.d. |
| TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | 415.685,00 | 335.276,97 | 335.286,47 | 9,50 | 80,66% |
| TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | n.d. |
| TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | n.d. |
| TOTALE GENERALE | 812.965,00 | 581.937,50 | 581.947,61 | 10,11 | 71,58% |
| DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE | 812.965,00 | 581.937,50 | 581.947,61 | 10,11 | 71,58% |
| DI CUI FCDE IN C/CAPITALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | n.d. |

| Esercizio finanziario 2021 | | | | | |
|--|-------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------|-------------|
| TITOLI | BILANCIO 2021 (a) | ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b) | ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c) | DIFF. d=(c-b) | % (e)=(c/a) |
| TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA | 397.280,00 | 259.642,66 | 259.643,31 | 0,65 | 65,36% |
| TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | n.d. |
| TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | 425.685,00 | 355.168,12 | 355.178,12 | 10,00 | 83,44% |
| TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | n.d. |
| TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | n.d. |
| TOTALE GENERALE | 822.965,00 | 614.810,78 | 614.821,43 | 10,65 | 74,71% |
| DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE | 822.965,00 | 614.810,78 | 614.821,43 | 10,65 | 74,71% |
| DI CUI FCDE IN C/CAPITALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | n.d. |

| Esercizio finanziario 2022 | | | | | |
|--|-------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------|-------------|
| TITOLI | BILANCIO 2022 (a) | ACC.TO OBBLIGATORIO AL FCDE (b) | ACC.TO EFFETTIVO AL FCDE (c) | DIFF. d=(c-b) | % (e)=(c/a) |
| TIT. 1 - ENTRATE CORRENTI DI NATURA TRIBUTARIA, CONTRIBUTIVA E PEREQUATIVA | 397.280,00 | 259.642,66 | 259.643,31 | 0,65 | 65,36% |
| TIT. 2 - TRASFERIMENTI CORRENTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | n.d. |
| TIT. 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE | 425.685,00 | 355.168,12 | 355.178,12 | 10,00 | 83,44% |
| TIT. 4 - ENTRATE IN CONTO CAPITALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | n.d. |
| TIT. 5 - ENTRATE DA RID.NE DI ATT. FINANZIARIE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | n.d. |
| TOTALE GENERALE | 822.965,00 | 614.810,78 | 614.821,43 | 10,65 | 74,71% |
| DI CUI FCDE DI PARTE CORRENTE | 822.965,00 | 614.810,78 | 614.821,43 | 10,65 | 74,71% |
| DI CUI FCDE IN C/CAPITALE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | n.d. |

L'Organo di revisione rileva che la percentuale totale di accantonamento riportata nel prospetto inserito in nota integrativa, per le annualità 2021 e 2022, è errata.

Fondo di riserva di competenza

La previsione del fondo di riserva ordinario, iscritto nella missione 20, programma 1, titolo 1, macroaggregato 10 del bilancio, ammonta a:

anno 2020 – euro 27.046,30 pari allo 0,34% delle spese correnti;

anno 2021 - euro 23.519,53 pari allo 0,32% delle spese correnti;

anno 2022 - euro 35.475,52 pari allo 0,49% delle spese correnti;

rientra nei limiti previsti dall'articolo 166 del *TUEL* ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità.

N.B. La metà della quota minima del fondo di riserva deve essere riservata alla copertura di eventuali spese non prevedibili, la cui mancata effettuazione comporta danni certi all'amministrazione.

Fondi per spese potenziali, debiti fuori bilancio e altri

L'Organo di revisione ha verificato la non congruità dello stanziamento alla missione 20 del fondo rischi contenzioso che appare non sufficiente e non suffragato da un'attenta ricognizione del contenzioso da parte dei Responsabili di tutti i settori.

L'Ente ha provveduto a stanziare nel bilancio 2020-2022 accantonamenti in conto competenza per debiti fuori bilancio, ma gli stessi appaiono non sufficienti a coprire integralmente l'importo dei debiti fuori bilancio da riconoscere, inoltre qualora l'ente avesse approvato entro termini previsti i debiti fuori bilancio indicati nella nota del Responsabile dell'Area Amministrativa sarebbe stato superato il parametro P7 di cui all'allegato prospetto al bilancio e pertanto l'ente sarebbe da considerarsi strutturalmente deficitario.

I Responsabili dei settori non hanno rilasciato le attestazioni relative alla sussistenza/insussistenza di debiti fuori bilancio da riconoscere e/o passività potenziali, ad eccezione del capo dell'Area Amministrativa dott. Giuseppe Cunsolo e del Capo dell'Area 3 Arch. Pavone che hanno rilasciato attestazione relativa a debiti fuori bilancio da riconoscere, ma non in merito alle passività potenziali.

Sono previsti accantonamenti per le seguenti passività potenziali e spese per debiti fuori bilancio⁽¹⁾:

| FONDO | Anno 2020 | Anno 2021 | Anno 2022 |
|---|-------------------|------------------|------------------|
| Accantonamento rischi contenzioso | 40.000,00 | 25.500,00 | 55.900,00 |
| Debiti fuori bilancio | 115.514,13 | 100,00 | 100,00 |
| Accantonamento per perdite organismi partecipati | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Accantonamento per indennità fine mandato | 2.119,00 | 2.119,00 | 2.119,00 |
| Accantonamenti per gli adeguamenti del CCNL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altri accantonamenti (da specificare: ad esempio: rimborso TARI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTALE | 157.633,13 | 27.719,00 | 58.119,00 |

Si rileva che, nella Nota Integrativa nulla viene detto su eventuali perdite degli organismi partecipati e non sono stati previsti accantonamenti per perdite degli stessi.

Legenda tabella**a) accantonamenti per contenzioso**

sulla base del punto 5.2 lettera h) del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4.2 al D.Lgs. 118/2011), secondo cui l'organo di revisione deve provvedere a verificare la congruità degli accantonamenti.

b) accantonamenti per indennità fine mandato

sulla base del punto 5.2 lettera i) del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (allegato 4.2 al D.Lgs. 118/2011);

c) accantonamenti a copertura di perdite organismi partecipati

sulla base di quanto disposto dal comma 552 dell'art. 1 della Legge 147/2013 e dall'art. 21 commi 1 e 2 del D.Lgs. 19/8/2016 n. 175 e di quanto dettagliato in seguito nella parte relativa agli organismi partecipati.

Accantonamento complessivo per spese potenziali confluito nel risultato di amministrazione presunto dell'anno 2019, non ancora approvato in Giunta.

| | |
|--|------------------|
| | Anno 2019 |
|--|------------------|

| | |
|--|--------------|
| Fondo rischi contenzioso | 2.114.529,36 |
| Fondo oneri futuri | 0 |
| Fondo perdite società partecipate | 0 |
| Altri fondi (Indennità fine mandato sindaco) | 5.383,60 |
| | 0 |
| | 0 |

A fine esercizio come disposto dall'art.167, comma 3 del TUEL le economie di bilancio dovranno confluire nella quota accantonata del risultato di amministrazione.

Fondo di riserva di cassa

La consistenza del fondo di riserva di cassa rientra nei limiti di cui all'art. 166, comma 2 quater del TUEL. (non inferiore allo 0,2 per cento delle spese finali)

Fondo di garanzia dei debiti commerciali

La Legge 160/2019 al comma 854 – ha previsto la modifica delle tempistiche introdotte dalla Legge 145/2018 – Legge di Bilancio 2019 – ai commi 859 e seguenti – prevedendo che a partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196:

- se non hanno ridotto il debito commerciale al 31/12 dell'anno precedente (2020) rispetto al debito alla medesima data del secondo anno precedente (2019) di almeno il 10%.
In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio
- se, pur rispettando la riduzione del 10%, presentano indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (30 gg piuttosto che 60 gg nel caso di specifici accordi)

devono stanziare nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione.

Ai sensi del comma 862, il Fondo di garanzia debiti commerciali, dovrà essere previsto per un importo pari al:

- a) 5 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 % del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- b) 3 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 31 e 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- c) 2 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 11 e 30 giorni, registrati nell'esercizio precedente;
- d) 1 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 1 e 10 giorni, registrati nell'esercizio precedente.

Pur considerando il rinvio all'annualità 2021 dell'applicazione delle sanzioni, l'Organo di Revisione, invita l'Ente ad attivarsi celermente:

- a procedere con le operazioni di bonifica delle banche dati al fine di allineare i dati presenti sulla Piattaforma dei crediti commerciali con le scritture contabili dell'Ente;

- a porre in essere le attività organizzative necessarie per garantire entro il termine dell'esercizio 2020 il rispetto dei parametri previsti dalla suddetta normativa.

Nulla è stato accantonato nel bilancio per gli esercizi 2021 e 2022.

ORGANISMI PARTECIPATI

Nel corso del triennio 2020-2022 l'ente non prevede di esternalizzare servizi.

Risultano pubblicati sui rispettivi siti internet delle società, il bilancio al 31.12.2019 della società Kalat Ambiente S.R.R. e il bilancio al 31.12.2018 della società Kalat Impianti Srl entrambi in pareggio, mentre non risultano pubblicati i bilanci dei rimanenti organismi partecipati dell'Ente, A.S.I. Agenzia di sviluppo integrato S.p.A. e Kalat Ambiente S.p.A..

Non risulta agli atti la Relazione sul governo societario predisposta dalle società controllate dal Comune e il programma di valutazione del rischio aziendale, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 175/2016)

Accantonamento a copertura di perdite

L'organo di revisione ha verificato che l'ente non ha effettuato l'accantonamento ai sensi dell'art. 21 commi 1 e 2 del D. Lgs.175/2016 e ai sensi del comma 552 dell'art.1 della Legge 147/2013.

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni (art. 20, D.Lgs. 175/2016)

L'Ente ha provveduto, in data 22.01.2021 (oltre il 31.12.2019), con proprio provvedimento motivato, all'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detiene partecipazioni, dirette o indirette, non rilevando alcuna partecipazione da dover dismettere ai sensi del D.lgs. n. 175/2016].

L'esito di tale ricognizione [*anche se negativo*] deve essere comunicato, con le modalità previste dall'art. 17 del D.L. 90/2014, convertito con modificazioni dalla Legge 114/2014:

- alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti;
- alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio prevista dall'art.15 del D.Lgs. n.175/2016.

Garanzie rilasciate

Non risulta che l'Ente abbia rilasciato garanzie a favore degli organismi partecipati.

Spese di funzionamento e gestione del personale (art. 19 D.Lgs. 175/2016)

Il Comune non ha fissato, con proprio provvedimento motivato, obiettivi specifici sul complesso delle spese di funzionamento, comprese quelle per il personale, delle proprie società controllate;

COMUNE DI RADDUSA
Protocollo Arrivo N. 2518/2021 del 06-03-2021
Doc. Principale - Copia Documento

SPESE IN CONTO CAPITALE

Finanziamento spese in conto capitale

Le spese in conto capitale previste negli anni 2020, 2021 e 2022 sono finanziate come segue:

EQUILIBRI DI BILANCIO

| EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO | | COMPETENZA ANNO 2020 | COMPETENZA ANNO 2021 | COMPETENZA ANNO 2022 |
|---|-----|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| P) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese di investimento ⁽²⁾ | (+) | 0,00 | - | - |
| Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale | (+) | 100.825,40 | 0,00 | 0,00 |
| R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00 | (+) | 10.957.213,11 | 16.826.603,28 | 18.177.483,32 |
| di cui Fondo anticipazione straordinaria di liquidità (ex Legge di Bilancio 2019) | (-) | 843.849,75 | | |
| C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche | (-) | 62.367,00 | 62.367,00 | 62.367,00 |
| I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (-) | 31.471,32 | 31.471,32 | 31.471,32 |
| S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale di cui fondo pluriennale vincolato di spesa | (-) | 10.120.350,44 100.825,40 | 16.732.764,96 0,00 | 18.083.645,00 0,00 |
| V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie | (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale | (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E | | | | |

COMUNE DI RADDUSA
 Protocollo Arrivo N. 2518/2021 del 06-03-2021
 Doc. Principale - Copia Documento

Si rileva la non coerenza della spesa con lo strumento di programmazione triennale delle Opere Pubbliche.

Investimenti senza esborsi finanziari

L'Ente ha programmato per l'annualità 2022 altri investimenti senza esborso finanziario come indicato nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche.

Non risulta dalla Nota Integrativa che l'Ente intende acquisire beni con contratto di locazione finanziaria.

Dalla Nota Integrativa non risulta che l'ente ha posto in essere contratti di leasing finanziario e/o contratti assimilati.

COMUNE DI RADDUSA
Protocollo Arrivo N. 2518/2021 del 06-03-2021
Doc. Principale - Copia Documento

INDEBITAMENTO

L'Organo di revisione ha verificato che nel periodo compreso dal bilancio di previsione *risultano* soddisfatte le condizioni di cui all'art. 202 del TUEL.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente, nell'attivazione delle fonti di finanziamento derivanti dal ricorso all'indebitamento *rispetta* le condizioni poste dall'art.203 del TUEL come modificato dal D.lgs. n.118/2011.

N.B. Le Sezioni riunite della Corte dei Conti (n. 20/2019) sanciscono il permanere dell'obbligo, in capo agli Enti Territoriali, di rispettare il "pareggio di bilancio" ex art. 9 c° 1 e 1 bis L.243/2012, quale presupposto per la legittima contrazione di indebitamento finalizzato a investimenti (art.10 L. 243/2012).

L'indebitamento dell'ente subisce la seguente evoluzione:

| Anno | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Residuo debito (+) | 4.223.610,91 | 4.005.976,21 | 3.776.093,06 | 3.587.540,45 | 3.332.571,34 |
| Nuovi prestiti (+) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Prestiti rimborsati (-) | 217.634,70 | 229.883,15 | 188.552,61 | 254.969,11 | 261.833,72 |
| Estinzioni anticipate (-) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Altre variazioni +/- (da specificare) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale fine anno | 4.005.976,21 | 3.776.093,06 | 3.587.540,45 | 3.332.571,34 | 3.070.737,62 |
| Nr. Abitanti al 31/12 | 3.049 | 2.979 | 2.979 | 2.979 | 2.979 |
| Debito medio per abitante | 1.313,87 | 1.267,57 | 1.204,28 | 1.118,69 | 1.030,79 |

L'ammontare dei prestiti previsti per il finanziamento di spese in conto capitale risulta compatibile per gli anni 2020, 2021 e 2022 con il limite della capacità di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL e nel rispetto dell'art.203 del TUEL.

Interessi passivi e oneri finanziari diversi

Gli oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale registra la seguente evoluzione, come da prospetto riportato in Nota Integrativa:

| Anno | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Oneri finanziari | 222.716,34 | 205.190,28 | 165.005,00 | 155.561,93 | 145.722,48 |
| Quota capitale | 217.634,70 | 229.883,15 | 188.552,61 | 254.969,11 | 261.833,72 |
| Totale fine anno | 440.351,04 | 435.073,43 | 353.557,61 | 410.531,04 | 407.556,20 |

Invero la quota prevista in bilancio:

- per l'annualità 2020 è pari a € 155.005,00 contro i 158.968,44 risultanti dai piani di ammortamento dei muti in essere da pagare;
- per l'annualità 2021 è pari a € 145.961,93 contro i 149.525,37 risultanti dai piani di ammortamento dei muti in essere da pagare;
- per l'annualità 2022 è pari a € 135.722,48 contro i 139.685,92 risultanti dai piani di ammortamento dei muti in essere da pagare;

Pertanto, la previsione di spesa risulta inferiore al dovuto per € 3.963,44 per l'anno 2020, per € 3.563,44 per l'anno 2021 e per € 3.963,44 per l'anno 2022.

La previsione di spesa per gli anni 2020, 2021 e 2022 per interessi passivi e oneri finanziari diversi non è congrua sulla base dei dati di bilancio e rientra nel limite di indebitamento previsto dall'articolo 204 del TUEL come calcolato nel seguente prospetto:

| | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Interessi passivi | 222.716,34 | 205.190,28 | 158.968,44 | 149.525,37 | 139.685,92 |
| entrate correnti | 3.943.615,86 | 3.987.086,35 | 4.297.767,96 | 3.885.597,27 | 4.738.340,00 |
| % su entrate correnti | 5,65% | 5,15% | 3,70% | 3,85% | 2,95% |
| Limite art. 204 TUEL | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% | 10,00% |

Il comma 557 della Legge di Bilancio 2020 prevede la possibilità di riduzione della spesa per interessi dei mutui a carico degli Enti Locali attraverso accollo e ristrutturazione degli stessi da parte dello Stato. Le modalità ed i criteri per la riduzione del costo degli interessi, è stabilita con decreto del MEF.

L'Ente non prevede di effettuare operazioni qualificate come indebitamento ai sensi dell'art.3 c° 17 legge 350/2003, diverse da mutui ed obbligazioni.

L'Organo di revisione ha verificato che l'Ente non ha previsto l'estinzione anticipata di prestiti.

L'Organo di revisione ha verificato che l'ente non ha prestato garanzie principali e sussidiarie per le quali è stato costituito regolare accantonamento.

RILIEVI, OSSERVAZIONI E SUGGERIMENTI

L'organo di revisione a conclusione delle verifiche esposte nei punti precedenti rileva che:

- il Responsabile del Settore Finanziario non ha rilasciato il parere ai sensi dell'art.153, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;
- non tutti i responsabili hanno rilasciato l'attestazione relativa alla sussistenza/insussistenza di debiti fuori bilancio da riconoscere e/o passività potenziali;
- prima della predisposizione del bilancio, doveva essere approvato, con apposito atto deliberativo, il Risultato di amministrazione presunto al 31.12.2019. Si invita l'Ente a porre in essere le immediate misure correttive.

a) Riguardo alle previsioni di parte corrente

Che le previsioni di entrata e spesa corrente, pur complessivamente attendibili e congrue, devono essere verificate relativamente alle seguenti voci, tenendo conto delle proposte e suggerimenti dell'organo di revisione, adottando immediato provvedimento di riequilibrio nel caso si rivelassero eccedenti o insufficienti per mantenere l'equilibrio economico-finanziario complessivo:

- Entrate: Titoli I e III;
- Spese: Debiti fuori bilancio, Interessi passivi, Accantonamento al "Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità" e "Fondo Accantonamento Contenzioso, spese legali e passività potenziali".

b) Riguardo alle previsioni per investimenti

Non conforme all'elenco annuale degli interventi ed al programma triennale dei lavori pubblici, allegati al bilancio.

Non Coerente la previsione di spesa per investimenti con il DUP, il piano triennale dei lavori pubblici, ritenendo che la realizzazione degli interventi previsti sarà possibile a condizione che siano concretamente reperiti i finanziamenti.

Si invita l'Ente ad una rappresentazione delle spese in conto capitale quanto più veritiera ed attendibile e le azioni concretamente attuabili: la relativa rappresentazione in bilancio deve essere in linea con le effettive potenzialità proprie.

c) Riguardo agli equilibri

Con le previsioni contenute nello schema di bilancio, l'ente può conseguire gli equilibri di finanza pubblica nel triennio 2020-2022, così come definiti dalla Legge di Bilancio n.145/2018 e della Deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti n. 20/2019. Tali equilibri potrebbero essere compromessi alla luce delle superiori considerazioni.

L'Organo di revisione rileva che in bilancio e nel prospetto degli equilibri, per l'annualità 2021, non è stata rappresentata la movimentazione relativa all'anticipazione straordinaria di liquidità.

d) Riguardo alle previsioni di cassa

Le previsioni di cassa appaiono sovrastimate in relazione alle entrate e sottostimate in relazione al Titolo I delle spese e non coerenti con le norme in vigore in merito ai termini di pagamento dei debiti commerciali e in termini assoluti il totale delle spese da pagare risulta superiore di circa 600.000 euro del totale delle entrate, ciò determinerebbe uno squilibrio.

Considerate le difficoltà di riscossione, si prescrive di attivare uno specifico programma di recupero delle entrate al fine di garantire l'equilibrio finanziario ed il pareggio di cassa. Si ricorda che uno squilibrio finanziario strutturale comporta inevitabilmente un dissesto finanziario dell'ente.

La previsione dell'anticipazione di tesoreria non rispetta il limite di cui all'art. 222 del D.Lgs. 267/2000.

È indispensabile potenziare la riscossione al fine di assicurare entrate in tempi rapidi. Inoltre l'ente deve migliorare la riscossione coattiva, soprattutto ricorrendo alla riscossione tramite ruolo nonché tramite ingiunzione di pagamento e/o tramite ordinari mezzi giudiziari. Per il raggiungimento di tali obiettivi l'ente deve puntare al miglioramento dell'organizzazione.

Si ritiene necessario migliorare, ottimizzare e velocizzare i sistemi di contabilizzazione dei mandati e delle reversali e i flussi con la tesoreria al fine di eliminare o diminuire i sospesi.

Per quanto riguarda la cassa vincolata si rileva che l'ente non si è dotato di scritture contabili atte a determinare in ogni momento l'entità della giacenza della cassa vincolata per rendere possibile la conciliazione con la cassa vincolata del tesoriere.

e) Debiti potenziali - contenzioso in corso – debiti fuori bilancio.

Questo Organo di Revisione Contabile invita l'Ente a porre particolare attenzione ai debiti potenziali relativi al contenzioso legale in corso, attivando ogni procedura necessaria per una completa ricognizione e valutazione del contenzioso al fine della puntuale determinazione dell'accantonamento del fondo contenzioso e spese legali.

Per questo Organo di Revisione Contabile è fondamentale, effettuare una minuziosa ricognizione del contenzioso in corso non dimenticando di evidenziare per ogni contenzioso la data, la causa ed il valore, nonché lo stato e il rischio del contenzioso, fornendo periodicamente indicazioni puntuali sullo stato dello stesso, al fine della congrua determinazione dell'accantonamento del fondo rischi ed evitare probabili squilibri finanziari.

Si ritiene, altresì, necessario redigere e predisporre un prospetto con la quantificazione dei debiti fuori bilancio e delle passività potenziali derivanti dalle attività dei singoli Settori al fine di valutare e quantificare gli stanziamenti prudenziali negli atti programmatici.

Infine, se l'Ente avesse approvato entro termini previsti i debiti fuori bilancio indicati nella nota del Responsabile dell'Area Amministrativa sarebbe stato superato il parametro P7 di cui all'allegato prospetto al bilancio e pertanto l'ente sarebbe da considerarsi strutturalmente deficitario.

f) Riguardo il recupero sull'evasione tributaria degli anni pregressi,

la stessa è stata prevista unicamente per l'ICI ed inoltre, nel corso dell'ultimo esercizio concluso, risultano importi esigui del riscosso rispetto all'accertato. Un cambio radicale di rotta e di

organizzazione deve cambiare l'andamento storico, atteso che la lotta all'evasione deve essere attivata per tutti i tributi. E' del tutto evidente che tale attività deve essere oggetto di monitoraggio costante attraverso un'attività specifica. La maggiore efficienza dell'Ufficio Entrate dell'Ente (ex Tributi) deve avere come obiettivo oltre quello di aumentare i flussi di cassa, anche di ridurre il rischio di prescrizione dei tributi locali con conseguente danno erariale.

Nelle more di una tale organizzazione, che produca efficienza ed efficacia nell'azione amministrativa, si diffida l'Ente ad impegnare spesa se non dopo aver verificato e accertato l'entrata.

f) Invio dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche

L'organo di revisione richiede il rispetto dei termini per l'invio dei dati relativi al bilancio di previsione entro trenta giorni dalla sua approvazione alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, avvertendo che nel caso di mancato rispetto di tale termine, come disposto dal comma 1-*quinquies* dell'art. 9 del D.L. n. 113/2016, non sarà possibile procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non si provvederà all'adempimento. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della disposizione del precedente periodo.

CONCLUSIONI

La proposta di Bilancio di Previsione 2020-2022 viene sottoposta alla deliberazione del Consiglio Comunale in notevole ritardo rispetto ai termini previsti dalla norma vigente.

Stante che:

- la prima annualità a cui si riferisce il bilancio è già trascorsa e i dati in esso riportati dovrebbero essere dati consolidati a consuntivo;
- è stato già convocato il Consiglio Comunale per il giorno 9 marzo 2021 con all'o.d.g. l'approvazione del Bilancio di che trattasi, quindi si rende necessario e improcrastinabile il rilascio del presente parere;

Considerato

Quanto rilevato e proposto nella presente relazione che qui si intende integralmente richiamato;

non può che esprimersi parere non favorevole

invitando l'Ente, in sede di Consiglio Comunale, a porre in essere le immediate misure correttive al fine di superare quanto rilevato nella presente relazione in particolare secondo quanto indicato nei rilievi, osservazioni e suggerimenti.

Invita l'Ente

- a verificare e monitorare costantemente le previsioni di entrata e di spesa corrente, osservando quanto espresso da questo Organo di Revisione Contabile nella presente relazione, adottando, qualora si rilevassero insufficienti per mantenere l'equilibrio economico – finanziario complessivo, i consequenziali provvedimenti di riequilibrio;
- nelle more di una tale organizzazione, che produca efficienza ed efficacia nell'azione amministrativa, si diffida l'Ente ad impegnare spesa se non dopo aver verificato e accertato l'entrata.

**L'ORGANO DI REVISIONE
F.to Santo Ferrarello**

